SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

24° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 1977

Presidenza del Presidente TANGA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Disposizioni per la concessione di sussidi integrativi di esercizio a favore della ferrovia Domodossola-confine svizzero, in deroga all'articolo 4 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 » **(874)** (*D'iniziativa dei deputati Scalfaro ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . *Pag.* 289, 290, 292 e *passim*
DEGAN, *sottosegretario di Stato per i trasporti* 292, 293
MIROGLIO (*DC*), *relatore alla Commissione* 290, 292
OTTAVIANI (*PCI*) 291
SGHERRI (*PCI*) 290, 291
TONUTTI (*DC*) 291

La seduta ha inizio alle ore 10,45.

AVELLONE, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

« Disposizioni per la concessione di sussidi integrativi di esercizio a favore della ferrovia Domodossola-confine svizzero, in deroga all'articolo 4 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 » (874), d'iniziativa dei deputati Scalfaro ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
(*Discussione e rinvio*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per la concessione di sussidi integrativi di esercizio a favore della ferrovia Domodossola-confine svizzero, in deroga all'articolo 4 della legge 2 agosto 1952, numero 1221 », d'iniziativa dei deputati Scalfaro, Zolla, Froio, Marocco e Pezzati, già approvato dalla Camera dei deputati.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, il disegno di legge in titolo è stato già discusso dalla nostra Commissione in sede referente nella seduta del 6 ottobre scorso.

La Commissione, all'unanimità, decise di chiedere il trasferimento del disegno di leg-

ge alla sede deliberante. Poichè mi è stato comunicato l'accoglimento di tale richiesta da parte del Presidente del Senato, procediamo alla discussione.

Prego quindi il senatore Miroglio di riferire alla Commissione sul disegno di legge

M I R O G L I O , *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, ritenendo che il dibattito svoltosi in questa Commissione in sede referente nella seduta del 6 ottobre — come è stato testè ricordato dal Presidente — sia da considerarsi sufficientemente esauriente, mi rimetto alla relazione già svolta in tale occasione, limitandomi a proporre ai colleghi l'approvazione del provvedimento, che — come ho avuto a manifestare già la volta scorsa — riveste carattere di estrema urgenza.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

S G H E R R I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non ripeterò le argomentazioni svolte nella seduta precedente. Debbo dire, però, che seguendo il proverbio che dice che la notte porta consiglio — e con il consiglio porta anche a riflettere sui provvedimenti che stiamo discutendo — io ho riflettuto a lungo sul presente disegno di legge; mi auguro pertanto che i colleghi vorranno apprezzare tali riflessioni, che adesso esporrò.

Come è noto, quando il presente disegno di legge venne discusso dall'altro ramo del Parlamento, la legge n. 382 era stata già approvata ma non si era proceduto ancora all'approvazione dei relativi decreti delegati di attuazione; approvazione che invece si è avuta nel periodo intercorso tra l'approvazione del provvedimento alla Camera dei deputati ed il suo trasferimento a questo ramo del Parlamento. Ora, a me pare che tra le disposizioni recate dall'articolo 2 del disegno di legge in esame, specialmente per quanto si riferisce al primo capoverso, e tali decreti delegati esistano aspetti contraddittori o quanto meno non sufficientemente chiari.

Al riguardo, desidero ricordare agli onorevoli colleghi che l'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, di attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, recita testualmente:

« È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie in concessione, anche in gestione commissariale governativa, da effettuarsi con l'assenso delle regioni interessate previo il risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato.

È delegato alle regioni, con l'assenso delle regioni interessate, l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie secondarie gestite dall'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dichiarate non più utili all'integrazione della rete primaria nazionale dal Ministero per i trasporti.

Le regioni partecipano al controllo della sicurezza degli impianti fissi e dei veicoli destinati all'esercizio dei trasporti regionali, operato dai competenti uffici dello Stato.

È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni relative alla sicurezza dei natanti addetti alle linee di navigazione interna ».

Successivamente, sempre lo stesso decreto, all'articolo 137 espressamente prevede. « Salvo espressa disposizione in contrario le norme del presente decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1978 ».

Come ho già detto, quindi, l'articolo 2 del disegno di legge in esame, non essendo stato ancora pubblicato il decreto di attuazione della delega, non poteva prevedere le disposizioni di cui ho dato testè lettura e pertanto usa il futuro.

Ebbene, che cosa proponiamo? Con senso di responsabilità, consapevoli della necessità di risolvere al più presto il problema, noi proponiamo di rinviare la discussione del presente disegno di legge di una settimana invitando la presidenza della Commissione a fare nel frattempo i passi necessari presso la Regione Piemonte per conoscere se intende o meno avvalersi dell'articolo 86 del decreto di attuazione n. 616 e quindi gestire la ferrovia di cui ci stiamo occupando. La risposta ovviamente dovrà essere ufficiale e pertanto impegnativa per

quanto riguarda la Regione. Qualora la Regione — come tutto peraltro fa prevedere, ma, ripeto, è necessaria in proposito una conferma ufficiale — rifiutasse di gestire la ferrovia, come ha facoltà di fare in base al citato articolo 86, noi saremmo disponibili ad approvare il disegno di legge in sede deliberante con un nostro ordine del giorno, interpretativo del primo comma dell'articolo 2 del disegno di legge stesso.

Non riteniamo opportuno proporre alcun emendamento al testo in esame in quanto siamo attenti e sensibili alle sollecitazioni che ci vengono dal Governo e, in particolare, dall'onorevole Sottosegretario di Stato, il quale appunto ha sottolineato come il rinviare nuovamente il provvedimento alla Camera dei deputati comporterebbe un notevole ritardo nella definitiva approvazione dello stesso, con la conseguente creazione di ulteriori gravi problemi.

Pur avvertendo quindi la necessità della approvazione di questo provvedimento, noi sentiamo nello stesso tempo il bisogno di una chiara precisazione di quanto disposto nel primo comma dell'articolo 2. A tale scopo presentiamo il seguente ordine del giorno:

L'8ª Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 874,

impegna il Governo a considerare che quanto previsto nel primo comma dell'articolo 2 del disegno di legge, in merito alla definizione dell'assetto generale delle ferrovie in concessione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, è da intendersi riferito alla predisposizione da parte dello stesso Governo del piano di risanamento tecnico ed economico delle ferrovie in concessione, così come stabilito dall'articolo 86 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616.

In questa maniera, a nostro avviso — del resto è questo lo spirito con cui anche il Governo aveva presentato il provvedimento — la questione è chiara per coloro che dovranno applicare in futuro le disposizioni in questione.

In conclusione, quindi, se la Commissione è d'accordo, non dovremmo che sospendere per una settimana la discussione in attesa di una risposta da parte della Regione Piemonte e in seguito approvare l'ordine del giorno di cui ho dato poc'anzi lettura, in modo da avere una garanzia sul corretto rispetto sia della legge n. 382, sia del relativo decreto di attuazione. Va da sè che qualora la Regione Piemonte manifestasse un orientamento diverso e dichiarasse la propria disponibilità a gestire direttamente la ferrovia di cui trattasi, il disegno di legge in esame non avrebbe senso e sarebbe superato.

OTTAVIANI. L'articolo 1, però, conserverebbe comunque valore.

SGHERRI. Esatto; si tratterebbe in definitiva di approvare un provvedimento con il quale si stabiliscano i termini del risanamento tecnico ed economico della ferrovia a cura dello Stato.

TONUTTI. Per quanto mi riguarda, esprimo una certa perplessità sulle competenze regionali per le ferrovie in concessione che riguardino collegamenti internazionali.

Non ricordo bene, al momento, tutti gli articoli di cui constano i decreti attuativi della legge n 382, ma ho l'impressione che, per quanto riguarda le ferrovie che hanno, per così dire funzioni internazionali, come mi sembra di capire sia quella di cui ci stiamo occupando, la relativa competenza non può passare alle Regioni.

Non credo peraltro che in una settimana la Regione Piemonte sia in grado di dare una risposta circa la sua disponibilità ad accettare o meno la gestione della ferrovia in questione

SGHERRI. La Regione conosce perfettamente il problema ed è già in grado di esprimere il suo orientamento.

TONUTTI Mi pare che l'articolo 1 del disegno di legge rimarrebbe comunque

valido. In altri termini, si tratterebbere solo di modificare l'articolo 2 senza toccare la sostanza del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

M I R O G L I O , *relatore alla Commissione*. Per quanto mi riguarda, non solo apprezzo le riflessioni successive, come le ha definite l'onorevole collega, del senatore Sgherri, ma desidero esprimere il mio plauso alle osservazioni fatte ed alle preoccupazioni manifestate, preoccupazioni che ogni legislatore è giusto che abbia.

A me pare invece, per quanto riguarda le perplessità espresse dal senatore Tonutti, che vi sia, per così dire, un eccesso di zelo, soprattutto in considerazione del fatto che la Regione Piemonte è a conoscenza del problema tant'è che — come ho avuto modo di dichiarare nel corso della precedente seduta — sono intercorsi più volte contatti tra Ministero dei trasporti, Regione e istituti di credito a questo proposito.

Non si tratta, quindi — lo ripeto ancora una volta — di un problema che giunga nuovo alla Regione Piemonte.

Comunque. data la natura dell'oggetto del contendere, il relatore si rimette al parere del Governo, che senz'altro ha maggiori elementi di giudizio al riguardo.

P R E S I D E N T E . Ritengo che il sottosegretario Degan possa prendere contatto con la Regione Piemonte in modo da acquisire gli orientamenti di massima in merito alla ferrovia in questione per poi riferire alla Commissione.

D E G A N , *sottosegretario di Stato per i trasporti*. Posso senz'altro accogliere l'invito del Presidente. Desidero poi precisare che le obiezioni del senatore Sgherri riguardano una norma aggiunta dalla Camera dei deputati. Il testo originario del disegno di legge, infatti, consisteva praticamente dell'attuale articolo 1, proprio in ragione del fatto che in quella fase era in elaborazione il decreto delegato previsto dalla legge n. 382 del 22 luglio 1975. Ad ogni modo la formula attuale, a mio sommesso avviso, non è contraddittoria con il testo dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica che prevede la delega delle funzioni amministrative alle Regioni relativamente alle ferrovie in concessione, previo il loro risanamento tecnico ed economico. Certo, la formulazione avrebbe potuto essere più precisa se fossimo stati a conoscenza del testo del decreto numero 616.

Devo dire, tra l'altro, che dai contatti avuti con la Regione Piemonte, anche su sollecitazione della Regione stessa, è già emersa una sostanziale perplessità, legata all'atteggiamento negativo della Regione circa l'assunzione della linea di cui parliamo tra le proprie competenze amministrative, per le considerazioni qui svolte dal senatore Tonutti; anche se devo dire che non mi sembra vi sia una specifica riserva.

Desidero anche far presente una questione, già per altro indicata dal senatore Sgherri. La situazione della linea in questione, che abbiamo affrontato specificamente rispetto al contesto del problema, così ampio e complesso, delle ferrovie in concessione, richiede urgenza nei tempi di decisione; per cui, sostanzialmente, l'*iter* programmato dal relatore mi sembra indichi una via d'uscita pratica, che, sia pur rinviando di una settimana, consente almeno di giungere ad una conclusione positiva senza modificare il testo al nostro esame. Ora per il Governo è particolarmente importante che questo non torni alla Camera; il che, conoscendo anche l'entità del lavoro che la Commisione trasporti di quel ramo del Parlamento deve svolgere in questo periodo, potrebbe comportare tempi piut tosto lunghi per la conclusione dell'*iter* del provvedimento. Ciò lascerebbe in stato di disagio la società concessionaria ed i suoi lavoratori, i quali attendono di poter percepire gli emolumenti loro dovuti.

Aderisco quindi alla proposta di rinvio avanzata dal senatore Sgherri, con l'auspicio che effettivamente, tra una settimana, si possa varare il provvedimento.

P R E S I D E N T E . Ricordo che è stato presentato dai senatori Sgherri, Mola, Ottaviani, Carri e Federici il seguente ordine del giorno:

L'8ª Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 874,

impegna il Governo a considerare che quanto previsto nel primo comma dell'articolo 2 del disegno di legge, in merito alla definizione dell'assetto generale delle ferrovie in concessione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, è da intendersi riferito alla predisposizione da parte dello stesso Governo del piano di risanamento tecnico ed economico delle ferrovie in concessione, così come stabilito dall'articolo 86 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616.

(0/874/1/8)

D E G A N . *sottosegretario di Stato per i trasporti.* Dichiaro di accogliere tale ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, aderendo alla richiesta in tal senso avanzata dal senatore Sgherri, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 11,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT GIULIO GRAZIANI